



**Il D.Lgs 81/2008 e la sua applicazione negli enti del
SSN: la specificità degli agenti fisici
nella valutazione del rischio e i connessi profili di
responsabilità del Fisico**

avv.to Paolo Piana

Milano, 11 dicembre 2013



**LA FONTE NORMATIVA DEGLI OBBLIGHI E DELLE
RESPONSABILITÀ
è il
D.Lgs n. 81\2008**

Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro

**AMBITO DI APPLICAZIONE
molto esteso**



IL PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ

Occorre valutare in concreto l'instaurarsi di una
POSIZIONE DI GARANZIA...
Obbligo giuridico + potere di intervento
Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo (art. 40 cpv C.P.)



Art. 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi

Le **posizioni di garanzia** relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) [*datore di lavoro*], d) [*dirigente*] ed e) [*preposto*], gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Cassazione penale, Sezione IV sentenza 10 giugno 2010 n. 38991

In tema di reato colposo, per attribuire ad una condotta omissiva un'efficacia causale è necessario accertare che l'agente abbia in capo a sé la cosiddetta "**posizione di garanzia**": cioè che, in ragione della sua prossimità con il bene da tutelare, sia titolare di poteri e obblighi che gli consentano e gli impongano di attivarsi onde evitare la lesione o messa in pericolo del bene giuridico la cui integrità egli deve garantire, giusta il disposto dell'art. 40, comma 2, c.p., secondo cui "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo". **La posizione di garanzia, nel rispetto del principio di legalità, può avere una fonte normativa non necessariamente di diritto pubblico, ma anche privatistica (negoziale), anche non scritta, e può trarre anche origine da una situazione di fatto.**

LA SICUREZZA È UNA QUESTIONE DI RUOLI...



RUOLI \ FUNZIONE

↓
OBBLIGHI

↓
RESPONSABILITÀ

IL SERVIZIO SANITARIO

È uno tra i contesti di maggiore complessità applicativa del D.Lgs n. 81/2008

- organizzazione delle attività
- natura pubblica di molti enti
- numero ed entità dei rischi
- interferenze
- esigenze multidisciplinari



IL DATORE DI LAVORO

il soggetto **titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore** o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, **ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.**

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro **si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.**

In caso di **omessa individuazione**, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il **datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo**

IL DIRIGENTE



Persona che, in ragione delle **competenze professionali** e di **poteri gerarchici e funzionali adeguati** alla natura dell'incarico conferitogli, **attua le direttive** del datore di lavoro **organizzando** l'attività lavorativa e **vigilando** su di essa

L'INDIVIDUAZIONE DEL DIRIGENTE NEGLI ENTI DEL SSN



DIRIGENTE O NON DIRIGENTE?

Legge n. 502\1992 art. 15

Il medico dipendente del SSN
è collocato nel ruolo unico
della dirigenza

OBBLIGHI del datore di lavoro e del dirigente

1. Il **datore di lavoro** [...] e i **dirigenti**, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, **devono**:

[...]

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;



OBBLIGHI del datore di lavoro non delegabili

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la **valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28**;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

IL PREPOSTO

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende** alla attività lavorativa **e garantisce** l'**attuazione** delle direttive ricevute, **controllandone la corretta esecuzione** da parte dei lavoratori ed **esercitando un funzionale potere di iniziativa**



OBBLIGHI del preposto

i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
[...]

b) **verificare affinché** soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni **accedano alle zone** che li espongono ad un rischio grave e specifico;

[...]

d) **informare il più presto possibile** i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;



IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

«**responsabile del servizio di prevenzione e protezione**»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

«**servizio di prevenzione e protezione dai rischi**»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori

«**addetto al servizio di prevenzione e protezione**»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l)

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
 - a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione e' utilizzato dal datore di lavoro.

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Cassazione Penale, Sezione Feriale

sentenza 12 agosto 2010, n. 32357

«La responsabilità del datore di lavoro per l'inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro non è esclusa dalla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, trattandosi di mero "ausiliario" della parte datoriale, al quale non è delegabile alcuna funzione».

Cassazione Penale, Sezione IV

sentenza 4 febbraio 2010, n. 4939

«Il soggetto designato responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, può, anche se privo di poteri decisionali e di spese, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni qual volta avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare [...]»

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Cassazione penale, Sezione IV
sentenza 7 maggio 2013, n. 42493

«Al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur spettando all'interno della struttura aziendale un ruolo non operativo, ma di consulenza, compete l'**obbligo giuridico di collaborare con il datore di lavoro**, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere quale garante degli eventi che si verifichino in conseguenza della violazione dei suoi doveri [...].»

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Cassazione Penale, Sezione IV
sentenza 21 dicembre 2010, n. 2814

«Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia **dato un suggerimento sbagliato** o abbia **trascurato di segnalare una situazione di rischio**, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponde insieme a questi dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere esclusivo. L'omissione al **potere-dovere di segnalazione in capo al R.S.P.P.**, impedendo l'attivazione da parte dei soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento, finisce infatti con il costituire (con)causa dell'evento dannoso verificatosi in ragione della mancata rimozione della condizione di rischio.

TITOLO VIII - AGENTI FISICI

Art. 181 - Valutazione dei rischi

1. Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, **il datore di lavoro** valuta **tutti i rischi** derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.
2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, **da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia**. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino **mutamenti che potrebbero renderla obsoleta**, ovvero, quando **i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione**. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.
3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi è riportata sul documento di valutazione di cui all'articolo 28 [...].

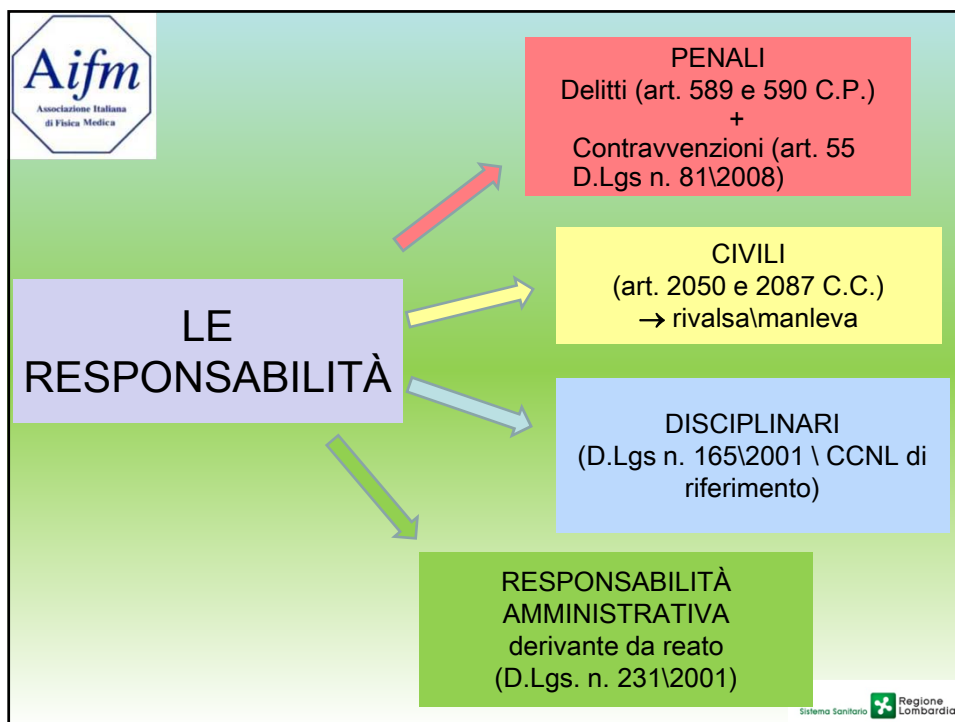
INTERAZIONE CON LE DISCIPLINE DI SETTORE

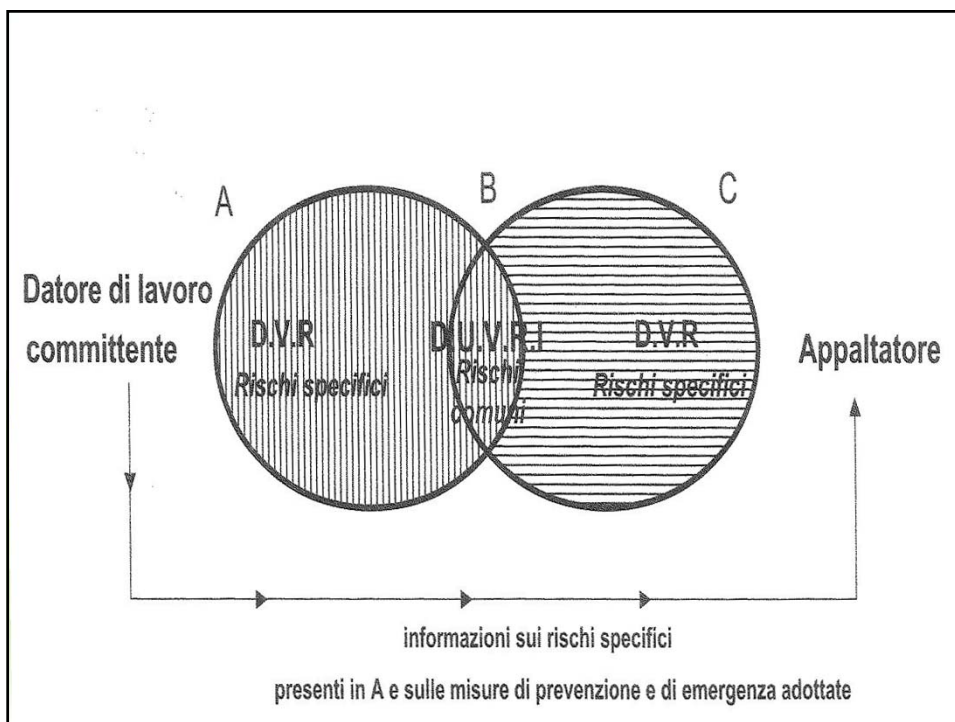
RM

- DPR 8 agosto 1994, n. 542 (egolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale)
- DM 29 novembre 1985 (Disciplina dell'autorizzazione e uso delle apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare (R.M.N.) sul territorio nazionale)
- DM 2 agosto 1991 e DM 3 agosto 1991 (regolamento di sicurezza / protocolli di sicurezza)
- DDL semplificazioni ? (in Senato, discipline regionali/provinciali per RM fino 4 tesla)

RADIAZIONI IONIZZANTI

- D.Lgs n. 230/1995 (Attuazione delle direttive Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari)
- D.Lgs n. 187/2000, n. 187 (Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche)
 - responsabile di impianto radiologico





ATTRAZIONE FATALE

La signora *Eva Orzigova*, cittadina russa residente in Italia con regolare carta di soggiorno rilasciata dalla Questura di Genova, è socia-lavoratrice con mansioni di addetta alle pulizie presso la Cooperativa di Servizi *Il Crumiro* di Bergamo, aggiudicataria del contratto per il servizio di pulizia dell'Azienda Ospedaliera *Saluti&Baci* di Casteggio.

Normalmente la *Orzigova* svolge la propria attività nei locali riservati al personale amministrativo, ove non incontra particolari rischi. Per tale ragione, il responsabile del personale della COOP l'ha esclusa dagli onerosi corsi di formazione riservati agli addetti alle pulizie nei locali ove sono presenti apparecchiature diagnostiche e terapeutiche.

In data 13 agosto 2012, a causa della carenza di personale connessa al periodo estivo, la *Orzigova* viene invitata dal proprio responsabile – oberato di impegni e sottoposto a pressioni da parte dei vertici aziendali per presunti eccessivi costi dell'area da lui diretta – ad abbandonare temporaneamente le proprie mansioni presso i locali amministrativi pressoché deserti per la pausa estiva e a occuparsi della pulizia dei locali dell'Area Diagnosi dell'AO, ove sono situate, tra le altre dotazioni tecniche, due apparecchiature RM.

La malcapitata *Eva*, ignara del pericolo al quale va incontro, entra nel locale ove è collocata una delle due RM, in quel momento deserto, trascinando dietro di sé il suo carrello in materiale metallico che, non appena giunto in prossimità dell'apparecchiatura diagnostica, viene ad essa attratto con grande violenza dalla forza generata dal campo magnetico della macchina.

La *Orzigova*, rimasta intrappolata tra la RMN e i rottami del carrello, fortunatamente non perde conoscenza e riesce a urlare per chiedere aiuto. Viene così rapidamente soccorsa da un collega addetto alla pulizia di alcuni locali vicini, che chiama il 118.

Solo dopo aver eseguito il *quench* della RM la malcapitata viene liberata e condotta al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pavia ove le vengono diagnosticate fratture agli arti superiori e un trauma cranico.

In seguito a un'ispezione del reparto NAS su incarico della Procura della Repubblica viene sequestrato il contratto d'appalto e il relativo DUVRI, che riporta solo una generica dicitura: «L'appaltatore garantisce la formazione dei propri lavoratori, che verrà eseguita dall'A.O. a spese dell'appaltatore»

Quid iuris ?

